

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

“ I PEDALALENTA ”

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione di promozione sociale senza fini di lucro, denominata “ I Pedalalenta “, con sede in Castel Maggiore, Via Foscolo, 10 40013 Castel Maggiore (BO).

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della collettività, per attuare in particolare iniziative volte alla conoscenza del territorio, dell'ambiente, della storia e delle tradizioni locali mediante il prevalente uso della bicicletta, oltre all'organizzazione e/o partecipazione ad attività con scopi di promozione sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di :

- a) promuovere ed organizzare percorsi ciclistici con possibilità di accesso a luoghi di particolare rilevanza ambientale, storica e culturale ;
- b) promuovere ed organizzare incontri finalizzati alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico;
- c) la promozione dell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto ecocompatibile di rilevante importanza nell'ambito di una mobilità sostenibile nei centri urbani;
- d) collaborazione con altre associazioni locali in iniziative di carattere sociale;

L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, libere e gratuite dei propri aderenti.

TITOLO II

ADERENTI

Art. 3

Ammissione

Possono aderire all'Associazione, tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive che condividono e dimostrano interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione impegnandosi a realizzarle.

Sono aderenti all'associazione:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Comitato Direttivo.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente al Comitato Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

La qualità di socio si acquisisce con il versamento della quota annuale stabilita dal Comitato Direttivo.

Art. 4

Diritti dei soci

L'adesione all'Associazione comporta, per i soci ordinari e fondatori, maggiori di età i seguenti diritti:

- a) diritto di voto per
 - l'elezione attiva e passiva
 - l'approvazione e la modifica dello Statuto nonché per le altre attribuzioni assembleari;
 - l'approvazione e modifica dei regolamenti;
 - l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- b) il diritto di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione;
- c) il diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione secondo i modi e i limiti previsti nell'eventuale regolamento interno.

Art. 5

Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli altri soci;
- a versare la quota associativa nell'entità e nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altre risorse di proprietà dell'Associazione.

Art. 6

Esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Comitato Direttivo.

L'esclusione, sarà deliberata dal Comitato Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione, nei confronti del socio:

- i. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- ii. che non versi la quota associativa per 1.. anni (o mesi..12..);
- iii. che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

iv. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi almeno trenta giorni prima della convocazione del Comitato Direttivo, consentendo la facoltà di replica al socio stesso ricorrendo all'Assemblea dei soci.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO III

ORGANI

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni anno di attività;
- b) provvede alla elezione del Comitato Direttivo;
- c) delibera gli eventuale regolamenti interni e le sue variazioni proposti dal Comitato Direttivo;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- h) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- i) delibera lo scioglimento dell'Associazione;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30/04) ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea avrà luogo entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate utilizzando idonee forme di pubblicità, mediante

avviso scritto da recapitarsi almeno ...7 (sette) giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art. 9

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Al Comitato direttivo spetta di:

- a) nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea;
- f) nominare l'eventuale Cassiere-Tesoriere;
- g) proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) determinare l'entità della quota associativa annuale, salvo ratifica dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Comitato Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Comitato è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Comitato è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti. In caso di particolare urgenza il Comitato Direttivo può essere convocato telefonicamente.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a voto palese con la maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza, relative deliberazioni del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario o di un consigliere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Decadenza o esclusione dei membri del Comitato Direttivo

Può essere dichiarato decaduto qualsiasi componente del Comitato Direttivo qualora effettui tre assenze

consecutive ingiustificate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea. L'Assemblea, nella prima seduta successiva, procede all'eventuale ratifica delle citate nomine. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Comitato.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età. Il Presidente dura in carica anni 3 (tre) e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- c) verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- d) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Comitato Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione (in caso di mancanza del segretario);
- e) assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato Direttivo entro il termine improrogabile di 10 giorni.

In caso d'impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Art.15

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito *salvo eventuali rimborsi documentati previsti per gli associati di cui al precedente art. 4*

TITOLO IV

RISORSE

Art. 16

Patrimonio sociale e Risorse economiche

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale dello stesso.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni, legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al

- sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo il quale dispone sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

TITOLO V

Bilancio

Art. 17

Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere predisposto dal Comitato Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Comitato Direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile. bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere l'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

Art. 19

Rinvio alle leggi

Per quanto non è previsto dal presente statuto o diversamente disposto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi statali o regionali vigenti.

Letto e Approvato il

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....